



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero consorzio di Enna)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN

FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CATENANUOVA

(Approvato con deliberazione consiliare n.19 del 11.07.2019)

Il presente regolamento disciplina, nei limiti dello stanziamento annualmente previsto nel bilancio comunale, l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado residenti nel comune di Catenanuova ai sensi della seguente normativa:

DPR 616/1977, artt. 42-45

Legge 104/1992, art. 12 comma 5, art. 13 comma 1,2 e 3, art. 14, art. 26, art. 40 smi

Decreto Legislativo 112/1998, art. 139

Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - 22 settembre 1988, n. 262

Circolare ministeriale P.I. del 30 novembre 2001 n. 3390 MIUR

Legge 328/2000, art. 14 DPR 24/02/1994

Legge Regionale Sicilia n.68/1981 art. 10

Legge Regionale Sicilia n. 15/2004 art.22

Legge Regionale Sicilia n. 22/86;

ART. 1 - FINALITÀ E CONTENUTI

1. Il servizio ha carattere di servizio pubblico *ad personam*, inteso quale attività necessaria a garanzia dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Catenanuova.
2. Il servizio risponde a bisogni di autonomia e di comunicazione dell'alunno con disabilità attraverso figure specialistiche di cui all'art. 3 del presente regolamento, le quali svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.
3. L'attività di assistenza per l'autonomia e la comunicazione è funzionalmente distinta e **non sostitutiva dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno della scuola.**
4. La necessità del servizio, la sua qualità e quantità deve risultare dalla Diagnosi Funzionale redatta da uno specialista in psichiatria infantile **o dal Profilo Dinamico Funzionale** e dal P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) dell'alunno redatto congiuntamente dagli operatori delle ASP, dai docenti specializzati della Scuola, e dai genitori dell'alunno disabile che sottoscrivono il piano.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO E REQUISITI DI AMMISSIONE

I destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/92, residenti nel Comune di Catenanuova.

I requisiti di ammissione sono:

1. Residenza nel Comune di Catenanuova;
2. Certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92;

L'ammissione al servizio sarà disposta dietro presentazione all'istituzione scolastica di riferimento o direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Catenanuova di:

richiesta di fruizione del servizio (allegato 1)

scelta del professionista (allegato 2)

copia della documentazione (Diagnosi Funzionale) da cui si evince l'indispensabilità e la tipologia di intervento (LIS, ripetizione labiale, presa appunti, braille, o altro) attestata dall'ASP;

copia del P.E.I. redatto dal gruppo di lavoro o gruppo misto da cui si evince la modalità di intervento e le aree su cui intervenire.

La documentazione va inoltrata all'Ufficio Protocollo del Comune di Catenanuova entro il mese di marzo di ogni anno. Qualora la stessa venga presentata all'istituzione scolastica, saranno trasmesse tramite pec.

In caso di prima iscrizione la domanda va presentata all'atto della preiscrizione presso l'istituzione scolastica unitamente alla documentazione di cui sopra.

ART. 3 - FIGURA DELL'ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE

1. La figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione **non è alternativa a quella dell'insegnante di sostegno**, ma complementare.
2. Le figure professionali autorizzate al servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico sono:
 - a) Operatore specializzato
 - b) Assistente alla comunicazione in L.I.S (Lingua Italiana dei Segni)
 - c) Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista.
3. I requisiti che devono essere posseduti dai professionisti per l'iscrizione all'albo sono:

Operatore specializzato:

Laurea in psicologia, scienza della formazione quinquennale;
Laurea in scienze dell'educazione - indirizzo educatore professionale extrascolastico;
Laurea in psicologia, pedagogia vecchio ordinamento;
Laurea breve in tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva, logopedia.

Assistente alla comunicazione:

Diploma di scuola media secondaria di II grado e, in aggiunta:

- Titolo di Assistente alla Comunicazione in L.I.S. ottenuto attraverso il superamento di corsi professionali specifici di durata biennale o di almeno 900 ore di lezione, riconosciuti validi dall'Assessorato Regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale;
- Corsi L.I.S. organizzati dall'Ente Nazionale Sordomuti;
- Titoli equipollenti promosse da Istituzioni autorizzate dal MIUR e riguardanti modalità comunicative.

Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista:

Diploma di scuola secondaria di II grado e, in aggiunta:

- Diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista" (900 ore di formazione) o attestato di istruttore di orientamento e mobilità;
 - Operatore tiflogogo;
 - Possesso di specifica formazione riguardante precise tipologie di disturbo mediante frequenza di corsi di formazione a seconda della disabilità.
4. Fermo restando la singolarità degli interventi previsti dal P.E.I., le attività svolte dall'assistente alla comunicazione sono le seguenti:
 - a) **Educative:** utilizzo di codici comunicativi alternativi, promozione dell'autonomia personale e sociale, vigilanza e controllo di comportamenti aggressivi, sviluppo di conoscenze dello spazio, del tempo, sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti, proposte di attività educative di piccolo gruppo per favorire la socializzazione;
 - b) **Riabilitative:** sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale, educazione all'uso di strumenti protesici e ausili, svolgimento di programmi individuali per il controllo del comportamento, appoggio in attività manuali, motorie, teatrali, espressive.

ART. 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione sarà reso durante le ore scolastiche, per ciascun soggetto disabile, sia che si svolgano nella sede della scuola, sia al di fuori di essa, come nell'ipotesi di visite d'istruzione, manifestazioni culturali o altro, secondo le esigenze di ciascun alunno e come concordato con la scuola e la famiglia, da rendersi comunque **nel limite del monte ore settimanale assegnato** a ciascuno di essi.
2. In taluni casi, il servizio di cui sopra, potrà essere assicurato anche in ambito domiciliare, in affiancamento a soggetti con disabilità sensoriali, per accompagnare e consolidare il percorso verso l'autonomia nello studio, purché previsto nelle finalità del **P.E.I.** (Piano Educativo Individualizzato) **fermo restando il monte ore settimanale complessivo.**
3. Il monte ore settimanali (max **15 ore**) potrà subire variazioni in diminuzione sulla base della disponibilità finanziaria dell'Ente.
4. L'erogazione del servizio avverrà avvalendosi dei soggetti autorizzati ed iscritti all'Albo Comunale.
5. L'Amministrazione corrisponderà alle famiglie che fanno richiesta del servizio **Voucher Sociali** per poter accedere alle prestazioni erogate da professionisti di propria libera scelta tra quanti inseriti nell'elenco.
6. Il valore orario unitario di un voucher è fissato in € **19,74**, comprensivo di ogni onere, imposta e tasse. Il citato valore è stato determinato facendo riferimento alle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. 2/10/2013), in particolare al costo orario dei lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.
7. Il valore del voucher potrà subire variazioni a seguito di aggiornamento delle tabelle ministeriali; l'adeguamento avverrà con provvedimento del Responsabile competente.
8. Il Comune di Catenanuova liquiderà al soggetto/Ente iscritto il valore del voucher dietro presentazione di:
 - a) fattura elettronica;

- b) matrice dei voucher;
 - c) registro sottoscritto da ciascun utente beneficiario del servizio dove si evince la tipologia, la data e la durata della prestazione.
9. Saranno le famiglie degli studenti aventi diritto alle prestazioni a scegliere il soggetto erogatore del servizio, tra quelli iscritti e inseriti nello specifico Albo.
10. La scelta del soggetto erogatore del servizio dovrà essere esercitata attraverso le seguenti modalità:
- a) redatta su apposito modello rilasciato dal Servizio Sociale del Comune di Catenanuova a firma esclusiva dei genitori esercitanti la patria potestà;
 - b) presentata dalla famiglia unitamente a tutta la documentazione di cui all'art. 2.
11. L'opzione di scelta, una volta esercitata secondo le modalità di cui sopra, non potrà essere revocata, rettificata e/o modificata nell'anno. Sarà possibile, prima del formale affidamento del servizio, solo il ritiro della facoltà di scelta, inteso come totale rinuncia all'esercizio dell'opzione.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE

Possono presentare istanza di iscrizione:

Liberi professionisti in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 3 del regolamento;

Enti/associazioni ed organizzazioni no - profit;

Cooperative sociali e loro consorzi in possesso dei seguenti requisiti dichiarati anche mediante autocertificazione:

- 1. Iscrizione all'elenco della regione Sicilia di cui alla legge regionale n. 22/86, nonché di altre regioni, per i servizi oggetto dell'accreditamento;
- 2. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori;
- 3. Essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.l. n. 50/2016;
- 4. Assenza di risoluzioni di contratto negli ultimi 3 anni a seguito di contenzioso ed assenza di precedente cancellazione dall'elenco per gravi inadempienze (in occasione dei rinnovi successivi alla prima istituzione).

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE

- 1. La domanda di iscrizione all'albo (allegato 3), redatta sull'apposito modulo scaricabile sul sito del Comune di Catenanuova, deve essere presentata presso l'Ufficio protocollo entro il **31 agosto** di ogni anno.
- 2. All'istanza di iscrizione dovrà essere allagata la seguente documentazione in copia o, in alternativa, attraverso dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000:
per i liberi professionisti:
 - a) Copia titolo di studio e curriculum vitae;**per gli Enti/associazioni, cooperative:**
 - b) Atto costitutivo e statuto in copia conforme all'originale;
 - c) Elenco degli operatori preposti al servizio per l'assistenza all'autonomia e comunicazione corredato dei relativi titoli professionali previsti per legge ed indicati all'art 3 del regolamento
- 3. Esaminate le istanze pervenute, si procederà, attraverso determinazione dirigenziale, alla formazione dell'elenco degli Enti/associazioni/cooperative e liberi professionisti iscritti, avverso il quale è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco all'Albo Pretorio on line.
- 4. Al rinnovo annuale dell'elenco dei soggetti iscritti si provvede mediante determinazione dirigenziale.
- 5. La lista dei soggetti iscritti all'albo sarà pubblicata ed aggiornata all'Albo pretorio on line del Comune di Catenanuova.

ART. 7- OBBLIGHI DEL SOGGETTO ISCRITTO ALL'ALBO

- 1. I soggetti iscritti all'albo dovranno garantire:

I professionisti e gli enti:

- a) buona condotta morale e civile che mantenga un contegno riguardoso e corretto sia nei riguardi degli utenti, sia del personale scolastico, garantendo altresì la più assoluta riservatezza, verso l'esterno, dei dati relativi agli utenti;
- b) disponibilità alla flessibilità oraria;
- c) copertura e puntualità nel servizio;
- d) copertura assicurativa per i danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio.

Gli Enti:

- a) il possesso dei titoli di studio e professionali richiesti al superiore art. 3 per il personale impiegato;
- b) flessibilità dell'orario di ogni operatore che verrà articolato in base alle effettive esigenze di ogni soggetto disabile, secondo quanto previsto dal piano individuale e coerentemente con l'organizzazione scolastica di ogni Istituto e in modo funzionale alla realizzazione degli obiettivi del servizio;
- c) nei limiti del possibile, la continuità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l'intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti al

servizio;

- d) la tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, malattie, permessi o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, al fine di non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio;
 - e) la sostituzione del personale assente con personale di pari qualifica senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune di Catenanuova;
 - f) adeguata copertura assicurativa per i danni che dovessero occorrere al proprio personale, agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio. In ogni caso è escluso ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti del Comune di Catenanuova.
2. L'inosservanza delle norme vigenti, in materia, e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento comporterà l'immediata risoluzione del contratto con l'Ente prescelto e la cancellazione del medesimo dall'Albo degli Enti accreditati e la revoca della convenzione con l'Ente.
3. I professionisti e gli Enti iscritti sono tenuti alla sottoscrizione di un "PATTO" (allegato A)

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Gli Enti ed i professionisti iscritti saranno cancellati dall'elenco comunale per:

- 1. mancata presentazione annuale, entro il limite fissato, dell'autodichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti;
- 2. gravi inadempienze contrattuali con l'Amministrazione previste in convenzione;
- 3. perdita dei requisiti indicati nel bando;
- 4. rinuncia dell'Ente all'accreditamento o alla gestione dei servizi.

La cancellazione dall'elenco comporta la perdita del diritto ad una nuova iscrizione nell'ipotesi che consegua a gravi inadempienze contrattuali specificatamente accertate.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la seguita pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Catenanuova.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi alle norme vigenti in materia.